

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 ottobre 2020, n. 19/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2020, dove ha acquisito il n. 18 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 dicembre 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2020, n. 41.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:

- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che i collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Progetto di legge n. 17 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”

Il testo contiene 15 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFER 2021-2023.

Tramite l'articolo 1 la Regione intende partecipare alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 21/2020 recante “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione del Veneto”. A tal fine la Giunta viene autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite ad ogni strumento finanziario.

La ricaduta sul bilancio regionale della spesa finalizzata a coprire gli oneri derivanti dall'assunzione di idonea garanzia sulla quota di provvista pubblica erogata dal suddetto fondo (o da altri strumenti finanziari attivati dalla Regione a favore delle PMI venete) è stimata in euro 150.000 per ciascun esercizio del triennio 2021-23, a valere sulle risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”.

L'articolo 2 intende consentire il riordino di risorse rinvenienti da rientri da strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. ovvero dalla chiusura di attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013 che, al termine dell'esercizio 2019, risultavano vincolate nel risultato di amministrazione.

In tal modo viene razionalizzata la loro rappresentazione in bilancio e se ne facilita l'impiego per interventi a supporto delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi.

Le risorse interessate dall'applicazione di questo articolo ammontano a complessivi 4.066.107 euro, a valere su sei capitoli di entrata ed altrettanti di spesa.

L'articolo 3 intende autorizzare la Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, a concorrere alla spesa della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui

all'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 91/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" e all'articolo 6 del DPCM 25/1/2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

La ricaduta sul bilancio regionale è stimata in euro 100.000 per l'esercizio 2021, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato".

L'articolo 4 intende sostenere l'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della l.r. 52/1978 ("Legge forestale regionale"), autorizzando il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rinvenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione di cui all'articolo 30 della suddetta legge, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A. (cd. Fondo Forestale Regionale).

Tali somme, determinate in euro 250.000 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, consistono dunque in nuove entrate, introitate nel bilancio di previsione 2021-2023 (Titolo 4 "Entrate in conto capitale" - Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"). Esse vengono finalizzate alla redazione dei piani di riassetto forestale in scadenza nel periodo 2021-23, alimentando la Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

L'articolo 5 dispone l'introito al bilancio regionale dei fondi integrativi trasferiti ad AVEPA ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 44/2019 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2020") e non utilizzati. Con ciò assicurando efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e valorizzando i Contratti di Sviluppo. Trattasi di euro 11.000.000 (introitati al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"), di cui:

- euro 7.000.000 vengono destinati alla copertura della quota regionale di finanziamento delle misure del PSR 2014-2020 per l'anno 2021 (a valere sulla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca");
- euro 4.000.000 vengono destinati al rafforzamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3bis della l.r. 40/2003 ("Nuove norme per gli interventi in agricoltura"), per assicurare la partecipazione regionale ai citati Contratti di Sviluppo di cui di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2018 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"); l'allocazione di tali risorse è a valere sulla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare".

L'articolo 6, intendendo sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, dispone che Veneto Sviluppo S.p.A. prosegua l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

A tal fine destina risorse per euro 10.000.000 disponibili sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 516/1994 ("Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi").

Per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, mediante l'articolo 7 viene concesso un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 14/2019 ("Veneto 2050"), quantificato in euro 200.000, a valere sulla Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio".

Mediante l'articolo 8 si interviene a favore di pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica.

A tal fine, posto che la parrucca non figura tra gli ausili ricompresi nell'elenco dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017, si interviene con risorse proprie regionali – per 300.000 euro a valere sulla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" - così da fornire un sostegno a tali pazienti.

L'articolo 9 autorizza la partecipazione regionale, per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l. (società a totale partecipazione regionale), all'aumento di capitale di Interporto di Rovigo s.p.a..

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono fronteggiati da Infrastrutture Venete con risorse proprie derivanti dalla cessione della partecipazione detenuta in Veneto Logistica s.r.l., che rappresentano quindi il limite massimo dell'investimento, senza attingere a risorse di diversa natura conferite dalla Regione ai sensi della delega funzionale di cui alla l.r. 40/2018.

L'importo dipende dal prezzo di cessione di Veneto Logistica, in corso di definizione; indicativamente è stimabile in 1,5 milioni di euro.

L'articolo 10 si colloca nell'ambito del sostegno finanziario al settore del trasporto pubblico locale, sia ferroviario che automobilistico e lagunare, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di trasporto ed una programmazione certa degli stessi.

Si prevede dunque un'anticipazione regionale del saldo della quota annua del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario oltre a quella già prevista dei quattro dodicesimi di cui all'art. 14 della l.r. 45/2017 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2018").

L'anticipazione viene prevista prudenzialmente nella misura massima del 90% del valore della quota attribuita alla Regione nell'anno precedente, tenuto conto che i criteri per il riparto definitivo del Fondo (allocato nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale") e per la conseguente determinazione del saldo prevedono delle decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della

verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'importo massimo previsto di anticipazione, pari a circa 75,6 milioni, è stato calcolato tenuto conto del valore della quota veneta del saldo Fondo anno 2020, stimata in circa 84 milioni.

In base alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 ("Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"), le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Tale legge, tuttavia, non prevede la fattispecie nella quale l'amministrazione comunale si trovi nella posizione di sanzionatore e sanzionato, come invece accertato in alcune infrazioni in materia forestale commesse da Comuni.

L'articolo 11 introduce dunque il potere sostitutivo della Giunta regionale nei confronti dei Comuni che non provvedono ad adottare gli atti necessari per l'attuazione delle funzioni trasferite con la citata l.r. 10/1977 nel caso in cui essi risultino responsabili di infrazioni e non provvedano a contestare la violazione nei propri confronti, auto-infliggendosi la sanzione.

L'articolo 12 dispone una modifica dell'art. 2 della l.r. 21/2018 ("Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile") al fine di agevolare la possibilità dell'intervento diretto della Regione, quale attore della cooperazione, prevedendo la possibilità di impegnare spese per il cofinanziamento dei progetti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Si prefigge dunque di agevolare la Regione nel ricorso ai fondi esterni, tra cui quelli più significativi - ma non solo - sono le iniziative di partenariato territoriale di cui agli articoli 9 e 25 della legge n. 125/2014, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, finalizzati appunto a cofinanziare iniziative di cooperazione allo sviluppo sostenibile, sono quantificati in euro 100.000 per l'esercizio 2021, a valere sulla Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo".

L'articolo 13, in conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall'emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo, autorizza la Giunta regionale ad assegnare un contributo straordinario - del quale una quota non inferiore al 10% per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di "Casa Veneto" - in favore della Fondazione "Cortina 2021" di cui all'articolo 19 della l.r. 7/2016 ("Legge di stabilità regionale").

Gli oneri sono quantificati in euro 3.000.000 per l'esercizio 2021, allocati nella Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero".

L'articolo 14 dispone che gli introiti derivanti da sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (allocati al Titolo 3 "Entrate extratributarie" Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti") siano destinati, nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali":

- all'acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale, e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell'emergenza;
- al finanziamento delle spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità.

L'articolo 15 modifica l'articolo 3 della l.r. 40/2018 ("Società regionale 'Infrastrutture Venete s.r.l.' per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna") aggiungendo un comma che prevede che tale s.r.l. - subentrata, dal 1° gennaio 2020 a Sistemi Territoriali Spa, nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria Adria/Piove di Sacco/Mestre - provveda (inoltre) all'esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea e dei relativi impianti, in gestione alla predetta società.

Per l'attuazione di quanto sopra viene concesso un contributo di euro 6.000.000, stanziati sulla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", necessari a far fronte, nel 2021, ad una prima parte degli interventi di cui sopra.

Progetto di legge n. 18 "Legge di stabilità regionale 2021"

Esso è adottato ai sensi del citato paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2021, in particolare, il pdl contempla quattro articoli, oltre a quello sull'entrata in vigore.

L'articolo 1 autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2021-2023 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2 prevede una forma di aggiornamento normativo automatico per tutte le disposizioni tributarie regionali introduttive di regimi agevolativi per le imprese, provvedendo a rendere applicabili a tutte le disposizioni in questione i limiti derivanti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis" e dai regolamenti di esenzione vigenti, oltre che dalle loro rispettive proroghe.

L'articolo 3 estende a tempo indeterminato l'efficacia dell'articolo 15 della l.r. 10 ottobre 1989, n. 40 ("Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"), che determina i canoni che i concessionari sono tenuti a pagare annualmente alla Regione. L'articolo in questione, infatti, è stato riscritto dall'articolo 3 della l.r. 44/2018 a valere per i soli esercizi 2019 e 2020.

La ricaduta finanziaria, in termini di maggiori entrate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", è di euro 3.850.000 per ogni esercizio del triennio 2021-2023.

Tramite l'articolo 4, considerata la situazione di crisi economica venutasi a creare in relazione alla pandemia da COVID-19, si intende soprassedere, per l'esercizio 2021, all'applicazione dell'adeguamento ISTAT ai canoni del demanio idrico.

La ricaduta finanziaria, in termini di minori entrate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", è di euro 100.000 per il solo esercizio 2021.

Progetto di legge n. 19 "Bilancio di previsione 2021-2023"

Ai sensi della legge regionale di contabilità n. 39/2001 e del paragrafo 4.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione al bilancio, l'approvazione annuale dei documenti di bilancio della Regione del Veneto si realizza, in termini normativi, attraverso l'approvazione, da parte dell'esecutivo, di un disegno di legge denominato, per l'esercizio 2021, "Bilancio di previsione 2021-2023".

Tale provvedimento - che ha assunto il numero 19 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura - quale strumento di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa", ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento; ad essa si rinvia per gli approfondimenti che si reputino necessari.

Dalla Nota si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dai tre progetti di legge costituenti la cd. "sessione di bilancio" risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza - quantificati, come detto, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione - sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie - ovvero stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa - l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Quanto ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si tratta di:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare ai prospetti di cui all'Allegato n. 12 del pdl per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 240,9 milioni nel 2020, a 217 milioni nel 2021 e a 182,5 milioni nel 2022 (pressoché interamente di parte corrente).
- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, accantona, in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Gli stanziamenti previsti a bilancio 2021-2023 sono i seguenti: "Fondo rischi spese legali-parte corrente" euro 250.000 per l'esercizio 2021 e 800.000 per gli esercizi 2022 e 2023; "Fondo rischi spese legali-parte c/capitale" euro 2.500.000 per l'esercizio 2021 e 800.000 per gli esercizi 2022 e 2023.
- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della B.E.I (art. 5 l.r. 1/2010), gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,9 milioni nel biennio 2021-2022 e a 5,3 milioni nel 2023. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e quota capitale

da corrispondere alla BEI, in funzione delle sette tranches di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario; essi tengono conto pertanto anche delle rate da corrispondere in relazione all'ultima tranza del prestito, di importo pari a 18 milioni, avvenuta nel 2019.

- Fondo "Passività potenziali di cui al Fondo FEI (Fondo Europeo per gli investimenti, struttura del gruppo BEI)– PSR 2014-2020": lo stanziamento iniziale è quantificato in 15.000 euro.
- Fondo "Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (art.1, c.321, L. 27/12/2006, n.296)" (Tassa automobilistica da restituire allo Stato): gli stanziamenti da allocare per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 vengono stimati in 28 milioni annui.
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella nota integrativa del pdl, si precisa che il fondo in questione ammonta a 14,2 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2021-2023.

Con il bilancio di previsione 2021-2023 viene inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a euro 532 milioni; a seguito delle risultanze del Rendiconto Generale 2019 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 224,9 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 12, comma 3 bis, della l.r. di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, troviamo le partite di giro (2,87 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (140,9 milioni) - che ammontano a complessivi 3.562,4 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.268,2 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2021 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.298,9 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.473,4 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.514,8 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.370,5 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con ricorso al debito: 48 milioni.

Il primo aggregato (1.298,9 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.112,9 milioni).

Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità e al trasporto pubblico locale disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2021 si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 598 milioni
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 365 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 50 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 8 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 30 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 6 milioni;
- le quote di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

Come detto poc'anzi, il bilancio di previsione 2021-2023 autorizza il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche. All'interno di questa voce (pari a 48 milioni), si trovano:

- 20,5 milioni di euro destinati alle infrastrutture dei giochi olimpici e paralimpici del 2026 (a cui si sommano i 46 milioni nel 2022 e 2023);
- 7,5 milioni di euro per l'adeguamento della rete viaria regionale (tangenziale di Vicenza);
- 5 milioni destinati ad opere di particolare urgenza (lavori pubblici);
- 9 milioni destinati ad interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- 6 milioni per interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre 'Infrastrutture Venete s.r.l.'.

Per quanto concerne, poi, l'attuazione dei programmi comunitari, tra finanziamento comunitario, statale e regionale le risorse previste ammontano a:

- 413,8 milioni nel 2021
- 156,3 milioni nel 2022
- 84,7 milioni nel 2023.

La quota di cofinanziamento regionale - confermata in 65 milioni per ciascun anno del triennio, al fine di raggiungere la performance massima nell'attuazione dei programmi comunitari - riguarda principalmente i seguenti fondi comunitari: Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Riprendendo quanto sopra esposto relativamente al progetto di legge n. 17, i più rilevanti interventi normativi di spesa sono i seguenti:

- 7 milioni per il finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- 4 milioni per il finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione (contratti di sviluppo);

- i ricordati 6 milioni per interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre;
- 3 milioni alla Fondazione Cortina 2021 quale contributo straordinario per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino;
- 300.000 euro per l'assistenza protesica a favore di persone assistite affette da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica;
- 250.000 euro per il triennio 2021-2023 per sostenere l'attuazione delle attività di pianificazione forestale;
- 200.000 euro quale contributo ai comuni per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- 150.000 euro per il triennio 2021-2023 per iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete;
- 100.000 euro quale concorso alla spesa per la predisposizione del piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino;
- 100.000 euro per iniziative di partenariato territoriale nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (l.r. 21/2018).

Riassumendo, infine, i grandi temi trattati nel bilancio 2021-2023 riguardano:

- riconferma di 31 milioni annui nel triennio 2021-2023 a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- 21 milioni annui nel triennio per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali;
- 29 milioni stanziati nel 2021 per il sistema della formazione professionale;
- 15 milioni annui nel triennio per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- garantiti 60 milioni nel triennio per gli oneri del trasporto pubblico locale;
- 10 milioni nel biennio 2021-2022 per la sicurezza dei viadotti;
- 6 milioni nel triennio a favore delle province per il ristoro dei canoni idrici;
- 2 milioni nel biennio 2021-2022 per la lotta alla cimice asiatica;
- il continuato impegno sul fronte del finanziamento dei giochi olimpici invernali di Cortina 2026 (1 milione per la partecipazione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, 14,2 milioni per il fondo di garanzia, oltre agli investimenti specifici finanziati con debito, di cui si è detto poc'anzi);
- 2 milioni di euro annui nel triennio 2021-2023 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

In chiusura va detto che, nonostante il quadro di incertezza e le gravi difficoltà da fronteggiare a causa della crisi sanitaria ed economico-sociale conseguente all'emergenza Covid-19, ancora una volta il bilancio regionale non impone alcuna addizionale Irpef e, oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni con il programma di governo 2020-2025.

Ricordato che quest'Assemblea ha appena approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 e la relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo facciamo nella consapevolezza del lavoro svolto dalle commissioni consiliari, nel rispetto delle tempistiche fissate dall'articolo 69 del Regolamento, con riferimento al Collegato (pdl 17), alla Stabilità (pdl 18) e al Bilancio (pdl 19), che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Al termine di questa relazione ricordo che il 1° dicembre la Prima Commissione consiliare ha effettuato le consultazioni sui tre progetti di legge, oltre che sul DEFR 2021-2023 e che, per quanto concerne il pdl 19 "Bilancio di previsione 2021-2023", in data 25 novembre 2020 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, auditato dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre.

Tra il 2 ed il 3 dicembre le commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri sui provvedimenti alla Prima, per gli aspetti di competenza.

In data 4 dicembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere favorevole sui tre progetti di legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017.

Nella richiamata seduta del 9 dicembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso del pdl 19, inoltre, è stato inoltre accolto un emendamento proposto dalla Sesta Commissione, finalizzato a rifinanziare nel 2021 la l.r. 5/2020.

Per il progetto di legge 17 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

Per il progetto di legge 18 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

Per il progetto di legge 19 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 36 - Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFER è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 3 – Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” [a valere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020].

1. L' articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo producono i loro effetti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.]
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.
- 1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.
2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.
3. omissis
4. La Giunta regionale definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.
- 4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1. L'esenzione non si applica agli accessi ad uso produttivo e commerciale e in ogni caso per quelli successivi al primo per i quali si applica la quota fissa annuale di 20 euro.
- 4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.

4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, nonché a servizio di manufatti legati all’antico uso dell’acqua nel territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione, sono esentate dal relativo canone di concessione.

4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all’uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all’utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell’anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d’anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.

4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.”.

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Direzione bilancio e ragioneria

Artt. 2 e 5 - Direzione finanze e tributi

Artt. 3 e 4 - Direzione difesa del suolo